

REGOLAMENTO (CEE) N. 768/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1990

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 12, paragrafo 1,considerando che i prezzi limite ed i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1755/89 della Commissione, del 20 giugno 1989, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine⁽³⁾;considerando che i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3930/89 della Commissione⁽⁴⁾, per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1990 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1990; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° ottobre 1989 al 28 febbraio 1990;considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il valore della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al valore utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87⁽⁶⁾;

considerando che il valore della quantità dei cereali da foraggio si discosta di più del 3% dal valore utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale in sede di fissazione dei prezzi limite per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1990;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se nella stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che è stata effettuata una nuova fissazione dei prezzi limite; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti del settore delle carni suine per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3899/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽⁷⁾ e (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽⁸⁾, sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50% dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore delle carni suine;considerando che il regolamento (CEE) n. 616/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione dei prelievi all'importazione dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dal Portogallo⁽⁹⁾, ha sospeso l'applicazione dei prelievi alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine in provenienza dal Portogallo a causa della minima differenza di prezzo praticato nella Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra; che questa situazione continua a sussistere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1990, i prezzi limite come pure i prelievi previsti rispettiva-

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 78.⁽⁵⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 25.⁽⁶⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 125.⁽⁸⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽⁹⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 45.